



Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute in modalità telematica della Commissione relativa alla procedura pubblica di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di esperti esterni per la correzione degli elaborati DILS-PG, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di consentire l'espletamento delle attività limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo, disciplina, in via d'urgenza, le modalità di svolgimento in via telematica (a distanza o in video-conferenza) delle sedute della Commissione giudicatrice nominata per l'espletamento della procedura pubblica di selezione comparativa, per titoli e prova idoneativa, finalizzata alla formazione di una graduatoria di esperti esterni che opereranno nell'ambito dei processi di correzione degli elaborati relativi alla somministrazione degli esami DILS-PG, essendo stata originariamente prevista nell'avviso una prova idoneativa da effettuarsi in presenza.

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione della commissione nella quale i componenti della stessa e i candidati, ciascuno per ciò che concerne i propri compiti/adempimenti, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nell'avviso, avvalendosi di idonea tecnologia che consenta la visualizzazione e l'interazione da remoto degli interlocutori.

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

Le riunioni e le sedute devono svolgersi in video-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- la corretta identificazione dei candidati.

È prevista la disponibilità all'assistenza tecnica da parte del personale informatico dell'Ateneo prontamente reperibile, ove sia ritenuto necessario dalla commissione.

Art. 3 – Indicazioni per i candidati

1. L'Università acquisisce la disponibilità dei candidati a sostenere la prova idoneativa in video-conferenza, anziché in presenza, prima dello svolgimento della stessa. La prova sarà pubblica per i candidati alla selezione che all'uopo saranno invitati dal Presidente della Commissione a partecipare alla seduta.



2. Nel sito web di Ateneo è pubblicata e resa disponibile a ciascun candidato adeguata informativa sulle modalità atte a consentire la pubblicità della prova idoneativa nonché sul relativo trattamento dei dati personali.
3. La partecipazione a distanza presuppone necessariamente la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra il candidato e la commissione.
4. I candidati dovranno essere dotati dei seguenti supporti tecnologici:
 - a) un computer o in alternativa un tablet o uno smartphone, purché tutti gli strumenti siano dotati di una buona velocità di connessione;
 - b) Webcam;
 - c) Microfono e casse oppure cuffie dotate di microfono.
5. L'Amministrazione comunicherà in tempo utile ai candidati gli specifici ed idonei requisiti di software e di rete necessari all'interazione.
6. I candidati sono tenuti ad individuare un luogo adatto sufficientemente luminoso e non rumoroso, per permettere alla commissione di visualizzare il concorrente identificato, la porta di accesso al luogo individuato da cui verrà effettuata la connessione e per rendere la comunicazione comprensibile.
7. Qualora il candidato risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in videoconferenza è considerato rinunciatario.
8. L'Università per Stranieri di Perugia è esente da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Art. 4 – Indicazioni per la commissione

1. È onere della commissione giudicatrice dare atto in modo specifico nel verbale del regolare svolgimento della prova in modalità telematica.

Art. 5 – Durata temporanea del regolamento

1. Il presente regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito ufficiale di Ateneo e ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.